

REGOLAMENTO ACOS

con Allegato 1

(approvato dal Consiglio nazionale il 12/03/2016)

Art.1

1. Il presente Regolamento, a norma dell'art. 24 dello Statuto, attua lo Statuto stesso e ne costituisce parte integrante.
2. Il Regolamento deve essere discusso e approvato dal Consiglio nazionale. E' approvato con la maggioranza qualificata dei (2/3) dei votanti.
3. Entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione.

Art. 2

1. L'adesione all'Associazione, di cui l'art. 6 dello Statuto, deve per i nuovi soci, essere richiesta personalmente dall'interessato con apposita istanza scritta diretta al Presidente del Gruppo locale competente se costituito, ovvero al Presidente del Centro diocesano o regionale nell'ambito della cui circoscrizione territoriale egli risiede.
2. La Presidenza del Gruppo locale, del Centro diocesano o del Centro regionale sottopone alla deliberazione del Consiglio direttivo le richieste d'ammissione ad essa pervenute nel primo Consiglio utile. Le deliberazioni del Consiglio sull'ammissione dei nuovi soci devono in ogni caso, essere assunte entro il termine massimo di due mesi dalla presentazione della domanda.
3. L'adesione all'A.C.O.S. è annuale e può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno solare. All'Associazione ci si può iscrivere in qualità di: socio ordinario, socio sostenitore, socio simpatizzante, studente (limitatamente al periodo del corso di studi, e non rinnovabile automaticamente), partecipante ai corsi (in tal caso l'iscrizione è limitata al periodo del corso e non rinnovabile automaticamente).
4. Per il rinnovo dell'adesione all'Associazione dei soci ordinari, sostenitori e simpatizzanti, già iscritti, è sufficiente il pagamento della quota sociale annua.
5. La quota di adesione viene fissata annualmente dal Consiglio nazionale.
6. L'adesione può essere liberamente ritirata dall'interessato mediante comunicazione scritta della sua decisione indirizzata alla Presidenza del Centro regionale di riferimento territoriale.
7. Il Centro regionale, nell'espressione dell'organo deliberante rappresentato dal Consiglio può, nel caso che un iscritto, o un dirigente a qualsiasi livello (locale, diocesano o regionale), afferente al suo territorio di competenza, manifesti comportamenti o azioni in palese contrasto con le finalità dell'Associazione, o comportamenti e azioni in aperto contrasto con Deliberazioni degli organi

superiori, sentita la relazione del Presidente e la difesa dell'interessato, può prendere le seguenti decisioni: richiamo verbale, richiamo scritto, espulsione dall'Associazione. In tutti i casi deve essere fatta comunicazione scritta da parte del Presidente regionale alla Presidenza nazionale e al Collegio dei Probiviri per competenza. L'interessato, se non d'accordo con la decisione assunta, può presentare entro 30 giorni dalla decisione assunta dal Consiglio regionale nei suoi riguardi, ricorso alla Presidenza nazionale la quale convoca il Collegio dei Probiviri per un parere definitivo.

Art. 3

1. Il Gruppo locale viene costituito in base all'Art. 7 dello Statuto, e deve essere formato da almeno 5 soci ordinari.
2. La richiesta di costituzione di un gruppo locale deve essere inoltrata alla Presidenza regionale, la quale decide nel merito, dandone comunicazione ai richiedenti ed alla Presidenza nazionale. Nel caso di richiesta di costituzione di un Gruppo locale in una regione ove non sia costituito il Centro regionale, questa va rivolta direttamente alla Presidenza nazionale la quale, una volta verificata la possibilità regolamentare di istituirlo, dà il "nulla osta" scritto. A questo punto il Gruppo locale è autorizzato ad operare secondo lo Statuto e le indicazioni della Presidenza nazionale.

Art. 4

1. Il Centro diocesano viene costituito in base all'Art. 8 dello Statuto.
2. La costituzione di un Centro diocesano, formato da almeno 2 Gruppi locali, deve essere inoltrata alla Presidenza regionale dai Presidenti degli stessi Gruppi, la quale decide nel merito, dandone comunicazione ai richiedenti ed alla Presidenza nazionale.

Art. 5

1. Le Assemblee locali, diocesane e regionali si riuniscono, di regola, una volta all'anno ed ogni volta che lo richieda il corrispondente Consiglio direttivo. I Consigli direttivi locali diocesani e regionali si riuniscono, in via ordinaria, almeno ogni due mesi. La convocazione delle Assemblee ad ogni livello, contenente l'ordine del giorno, ad iniziativa dei rispettivi Presidenti, si effettua mediante comunicazione formale da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.
2. La medesima disciplina deve essere applicata per la convocazione dei Consigli direttivi locali diocesani e regionali.

Art. 6

1. Le Assemblee, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, comprese le

deleghe; dopo trenta minuti, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

2. Le deleghe per le Assemblee, ai vari livelli, debbono essere firmate rispettivamente: dai soci deleganti per quelle locali, dai responsabili dei Gruppi locali per quelle diocesane, dai responsabili dei Gruppi locali o dai Presidenti dei Centri diocesani per quelle regionali, dai Presidenti dei Centri regionali per l'Assemblea nazionale.
3. Dette deleghe, ad eccezione della prima ipotesi, debbono indicare il numero dei voti che ciascun delegato rappresenta.
4. Il delegato impedito ad intervenire all'Assemblea ha facoltà di trasferire la delega ad altro delegato. Ogni delegato può avere solo una delega.
5. In tal caso, il documento di delega dovrà essere opportunamente ratificato con l'indicazione del nominativo dell'altro delegato e debitamente vistato o dal Presidente di Gruppo locale ovvero dal Presidente diocesano o regionale che l'avevano sottoscritto.

Art. 7

1. La convocazione del Consiglio nazionale dell'Associazione è effettuata su iniziativa del Presidente nazionale, sentita la Presidenza nazionale, mediante comunicazione formale da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione stessa, contenente l'ordine del giorno.
2. La convocazione straordinaria del Consiglio nazionale, ad iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri nazionali o di cinque Presidenti di Centri Regionali, deve essere effettuata tramite Raccomandata A.R. o P.E.C. sottoscritta dai Consiglieri o dai Presidenti interessati ed indirizzata alla Presidenza nazionale, almeno novanta giorni prima della data fissata per la seduta. In pari data i promotori dell'iniziativa dovranno darne comunicazione formale a tutti i Consiglieri nazionali. In entrambe le comunicazioni dovrà essere contenuta l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta.

Art.8

1. Le sedute dei Consigli direttivi ad ogni livello, e del Consiglio nazionale, sono valide se risulta presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Delle presenze dovrà essere presa opportuna annotazione nei verbali di seduta redatti dal Segretario.
2. Validamente costituiti i Consigli, la presenza del numero legale nel corso delle sedute è presunta, salva richiesta di verifica avanzata da almeno un terzo dei componenti i Consigli medesimi.
3. I Consiglieri locali, diocesani, regionali e nazionali elettivi che, anche in presenza di giustificato motivo, risultino assenti per quattro consecutive sedute del rispettivo Consiglio, decadono. Non sono consentite deleghe ad altri componenti dei Consigli.

Art. 9

1. I Presidenti dei Centri regionali ed il Presidente nazionale convocano, mediante comunicazione formale, rispettivamente i componenti dei Collegi regionali dei Revisori dei conti e dei Probiviri per la seduta di insediamento dei Collegi stessi.
2. Le successive sedute dei Collegi regionali e nazionali sono convocate dai rispettivi Presidenti, secondo modalità decise dai medesimi Collegi.
3. Le sedute dei Collegi sono valide solo se risulta presente la totalità dei componenti.
4. I Revisori dei conti ed i Probiviri che, senza giustificato motivo, non rispondano a due successive convocazioni, invalidando la seduta del rispettivo Collegio, decadono e sono sostituiti, sino alla normale scadenza del mandato, dai primi dei non eletti.

Art. 10

1. Le Presidenze locali, diocesane, regionali e nazionale vengono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno ogni quattro mesi.

Art. 11

1. Le votazioni degli organi deliberativi, ad ogni livello dell'Associazione, avvengono, in via ordinaria, a scrutinio palese per alzata di mano. Possono altresì essere fatte, su richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto, per acclamazione o per scrutinio segreto. Quest'ultima richiesta prevale sulla prima.
2. Mozioni, deliberazioni, proposte e raccomandazioni degli organi deliberativi di ogni livello dell'Associazione, sono illustrate dai proponenti e successivamente sottoposte a dibattito, cui segue la votazione. Esse si intendono approvate, in via ordinaria, se ottengono la maggioranza semplice.

Art. 12

1. Le candidature per le diverse cariche sociali, ad ogni livello, debbono essere presentate almeno quindici minuti prima dell'inizio della seduta dell'organo deliberativo al cui ordine del giorno è prevista l'elezione.
2. Per la elezione o la designazione di persone è necessario ottenere, al primo scrutinio, il quorum della maggioranza assoluta dei votanti.
3. Possono essere eletti nei Gruppi locali tutti i soci ordinari, in regola con gli obblighi statutari. Nei Centri diocesani e regionali possono essere eletti i soci ordinari con almeno due anni continuativi di anzianità. Per essere eletti a cariche Statutarie nei Centri diocesani e regionali è necessario risiedere nella Regione di afferenza territoriale, e questo al fine di garantire una presenza continuativa a servizio degli iscritti.
4. Agli incarichi nazionali possono essere eletti i soci ordinari con tre anni continuativi di anzianità nell'Associazione.

Art. 13

1. Delle decisioni delle assemblee e degli altri organi deliberanti, ad ogni livello, così come delle votazioni elettorali e dei loro risultati deve essere tenuto nel verbale.

Art. 14

1. I Gruppi locali eleggono i delegati all'Assemblea diocesana e regionale in misura di uno ogni cinque iscritti (arrotondamento in difetto se < 3, arrotondamento in eccesso se > 3 o = a tre).
2. I Centri regionali eleggono i delegati all'Assemblea nazionale nel numero di uno per ogni trenta iscritti o frazione.
3. Il numero complessivo dei componenti i Consigli direttivi diocesani e regionali non può essere inferiore a cinque e superiore a quindici.
4. L'Assemblea nazionale elegge cinque membri del Consiglio nazionale.
5. Possono essere eletti, sia nei Gruppi locali, nei Centri diocesani e nei Centri regionali, gli iscritti in regola con gli obblighi Statutari alla data del 31 marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni, e a livello Nazionale, gli iscritti in regola con gli obblighi statutari, alla data del 30 giugno dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
6. Il Presidente nazionale, i Presidenti regionali e diocesani, durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo.

Art. 15

1. I mezzi finanziari provenienti dalle quote di iscrizione sono ripartiti tra la Presidenza nazionale, cui va assegnato il settanta per cento dell'importo, il Centro regionale, cui rimane l'altro trenta per cento. Il Consiglio regionale delibera in merito alla eventuale ripartizione di parte di detta quota tra i Centri diocesani e i Gruppi locali afferenti.
2. Eventuali altri introiti: donazioni, lasciti, contribuzioni, etc. , se pervenuti alla Presidenza nazionale, devono essere contabilizzati dal Tesoriere nazionale nelle entrate straordinarie dell'esercizio finanziario in corso, se pervenuti alle Presidenze regionali o locali, devono essere contabilizzati dal Tesoriere regionale come entrate straordinarie dell'anno in corso.
3. I Tesorieri dei Gruppi locali e dei Centri diocesani debbono far pervenire al Tesoriere del Centro regionale, unitamente all'elenco nominativo degli iscritti, l'importo delle quote sociali. Ciò deve avvenire entro il primo Consiglio regionale utile.
4. I Presidenti regionali devono inviare alla Segreteria nazionale, unitamente all'elenco nominativo degli iscritti, l'importo delle quote sociali entro il mese di maggio di ogni anno, detratta la quota spettante alla Regione.
5. I bilanci, consuntivo e preventivo, redatti dal Tesoriere nazionale devono essere discussi ed approvati dal Collegio dei revisori dei conti prima di essere sottoposti all'approvazione degli Organi nazionali.
6. Le articolazioni territoriali locali dell'associazione operano autonomamente nel campo economico e finanziario sotto la responsabilità personale, individuale e solidale, dei componenti le rispettive Presidenze.
7. A – Le Regioni che desiderano attivare corsi di formazione, con intervento della sede nazionale, richiedenti iscrizione con rilascio di ricevute e fatture a docenti e/o committenti istituzionali, devono inviare il progetto formativo corredato con

tutte le entrate e le relative uscite alla sede nazionale stessa entro il 30 novembre dell'anno precedente.

B – Le Regioni che intendono gestire in maniera autonoma il progetto formativo (entrate e uscite), oltre ad inviare alla sede nazionale il progetto, devono intestare fatture e ricevute dei docenti e/o committenti ad un codice fiscale regionale autonomo, assumendo diretta responsabilità delle operazioni fiscali.

8. L'Associazione risponde in quanto tale esclusivamente degli impegni contrattuali e finanziari assunti e sottoscritti dal proprio legale rappresentante ai termini dello Statuto.

Art. 16

1. I Centri regionali e diocesani, quando effettuano comunicazioni ufficiali o rilasciano attestazioni, a qualsiasi titolo, devono utilizzare la specifica carta intestata regionale; non è loro possibile, in nessun caso, utilizzare carta intestata della Presidenza nazionale
2. L'Associazione possiede un codice fiscale unico. Tale codice fiscale è utilizzabile unicamente dalla Presidenza nazionale.

Art. 17

1. Il Consulente ecclesiastico, a qualsiasi livello associativo, partecipa di diritto alla vita ed alle attività dei gruppi locali, Centri diocesani, regionali, e della Presidenza nazionale. Per il rispettivo livello partecipa di diritto al Consiglio, con potere di parola ma non di voto. Esprime parere vincolante per questioni inerenti problemi dottrinali. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 18

1. Le modalità operative per le elezioni dei vari livelli Associativi sono inserite nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Regolamento

Art. 19

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere effettuate esclusivamente dal Consiglio nazionale con votazione a maggioranza qualificata.

ALLEGATO 1

LIVELLI	COSTITUZIONE ASSEMBLEA	COMPITI	ORGANI DA ELEGGERE		
			CONSIGLIO	PRESIDENZA	DELEGATI
GRUPPO LOCALE	Formata da tutti gli aderenti al Gruppo, in regola con le norme Statutarie e Regolamentari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione Presidenza uscente sull'attività svolta nel quadriennio 2. Presentazione del tema congressuale 3. Mozione da presentare all'Assemblea diocesana o all'Assemblea regionale 	Almeno 5 membri	Eletta dall'Assemblea degli iscritti, costituita da: - Presidente - V.Presidente - Segretario - Tesoriere	Un delegato alla Assemblea diocesana o regionale (ove non esista il Centro diocesano) ogni 5 iscritti o frazione
CENTRO DIOCESANO	Formata dai Presidenti dei Gruppi locali afferenti ad una Diocesi, e dai delegati dei Gruppi locali stessi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione Presidenza uscente sull'attività svolta nel quadriennio 2. Presentazione del tema congressuale 3. Mozione da presentare all'Assemblea diocesana o all'Assemblea regionale 	Almeno 5 membri che, con i Presidenti dei Gruppi locali, formano il Consiglio diocesano	Eletta dal Consiglio è costituita da: - Presidente - 1 o 2 V.Presidenti - Segretario - Tesoriere	Un delegato alla Assemblea regionale ogni 10 iscritti o frazione
GRUPPO REGIONALE	Formata dai Presidenti dei Centri diocesani e dai delegati. Se non è istituito il Centro diocesano sarà formata dai Presidenti dei Gruppi locali e dai delegati dei Gruppi locali stessi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione Presidenza uscente sull'attività svolta nel quadriennio 2. Contributi e proposte da portare al Congresso nazionale 	5 membri 1 Consigliere nazionale che, con i Presidenti diocesani (o di Gruppo se non esiste il Centro diocesano) formano il Consiglio regionale. Il Consigliere nazionale non può avere	Eletta dal Consiglio regionale, costituita da: - Presidente - 2 V.Presidenti - Segretario - Tesoriere	1 delegato alla Assemblea nazionale ogni 30 iscritti o frazione. E' valida una sola delega. Capacità di voto: - Presidente regionale: voto 1 - Consigliere nazionale: voto 1

			ulteriori incarichi nel Consiglio di presidenza in cui viene eletto		
ASSEMBLEA NAZIONALE	Formata da: Presidenti regionali, Consiglieri eletti in Regione + 1 delegato ogni 30 iscritti o frazione	Approvazione del Regolamento dell'Assemblea. Elezione degli organi congressuali. Approvazione della mozione finale del Congresso.	7 membri eletti, 3 Probiviri, 3 Revisori dei Conti, Presidenti e Consiglieri eletti dalle Regioni	Eletta dal Consiglio nazionale, costituita da: - Presidente - 2 V. Presidenti - Segretario - Tesoriere	